REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 4 MAR. 2014 Protocollo N° 94687 / 70.01.02 Class: C.210 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Riscontro a vs. quesito in merito alla vendita di caffè caldo in un esercizio di vicinato.

Al Comune di Mogliano Veneto
P.zza Caduti 8
31021 Mogliano Veneto (TV)

Con nota prot. AOO_MOGLIANO_V/2014/0005133 del 24 febbraio 2013, codesto ente chiede di conoscere se un artigiano alimentare, titolare anche di esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, possa servire presso il proprio esercizio caffè caldo, utilizzando cialde commestibili o bicchieri a perdere, senza approntare il locale con tavoli e sedie tali da configurare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.Al riguardo si evidenzia quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2007 definisce l'attività di somministrazione non assistita come «*attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione*».

A sua volta, l'articolo 10 della legge regionale 29/2007, prevede che negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari «*è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento*», aggiungendo da ultimo che è consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

Da quanto sopra, si rileva che elementi essenziali affinché un'attività di somministrazione possa definirsi "non assistita" sono il fatto che deve trattarsi di un'attività di "vendita" e che non vi sia "servizio assistito di somministrazione".

Nel caso sottoposto all'attenzione della scrivente, l'operatore commerciale intenderebbe vendere caffè caldo, pur utilizzando stoviglie a perdere.

Ai fini di definire se il caffè, consegnato al cliente con le modalità di cui sopra, rientri tra le bevande comunque somministrabili all'interno degli esercizi di vicinato occorre verificare che l'attività in oggetto sia mera vendita e che non comporti in alcun modo un servizio assistito.

Nel caso di specie, appare evidente che l'operatore commerciale non si limita a consegnare un prodotto che poi il soggetto provvede ad aprire direttamente ai fini del consumo immediato sul posto, bensì manipola le materie prime ai fini della sua produzione. Conseguentemente, appare evidente che il servizio reso non è una mera attività di vendita ma un vero e proprio servizio assistito, come tale escluso dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2007.

Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione tra Regione ed enti locali ed assume pertanto carattere facoltativo e non vincolante, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Avv. Giorgia Vidotti

Servizio Programmazione, Disciplina e Contenzioso
Ufficio Attività di somministrazione di alimenti e bevande e Mercati
Responsabile: d.ssa Lara Fabris
referente della pratica: d.ssa Lara Fabris – tel. 0412794247
d:\ pareri espressi e relazioni\pubblici esercizi\nuova legge regionale\non assistita\mogliano-non assistita-caffe.doc
03/03/2014

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251 – Fax 041/2794253
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it